Documento 26/01/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 26/01/2012

Riferimento PROT. CNI N. 368

Note

Allegati

Titolo SENTENZA DI CONDANNA IN APPELLO DI UN ISCRITTO

Testo Viene richiesto quali provvedimenti l'Ordine dovrà adottare nei confronti di un iscritto di cui si è appresa dalla stampa la condanna in appello, di conferma del giudizio di primo grado.

Sulla richiesta è possibile osservare quanto segue.

Come dovrebbe essere noto all'Ordine, in tema di provvedimenti disciplinari vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine provinciale, mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i detti provvedimenti (ex artt.48 e 10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non può quindi chiedersi al Consiglio Nazionale di sostituirsi all'Ordine nel compiere valutazioni che la legge rimette all'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine provinciale.

In secondo luogo, sul piano procedurale, dovendo l'Ordine muoversi sulla base di notizie e dati ufficiali e non sulla base di meri articoli di giornale, la prima cosa da fare è rivolgersi alla competente Procura della Repubblica (o al Tribunale), chiedendo conferma scritta della notizia, nonché copia del suddetto provvedimento (la nota dell'Ordine non lo specifica, ma si presume si tratti di condanna penale).

Una volta acquisita la documentazione ufficiale, spetterà – come in ogni altro caso – al giudizio discrezionale del Consiglio dell'Ordine verificare i fatti e decidere "se vi sia motivo a giudizio disciplinare" (art.44, comma 1, RD 23 ottobre 1925 n.2537).

Sul carattere autonomo del procedimento disciplinare rispetto all'esercizio dell'azione penale si rinvia al precedente parere CNI 10/12/2008, allegato, comunque rinvenibile sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Certo è che - sul punto la richiesta di parere è, come detto, incompleta – qualora si trattasse di condanna alla reclusione, verrebbe in rilievo l'art.46 del RD n.2537 cit., che dispone che "Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20", in allegato.

Sulla natura della sospensione cautelativa dell'iscritto si allega la sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, n.9596 del 15/11/1994.

Allo stesso modo, l'ultimo comma dell'art.7 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 stabilisce che non può essere iscritto all'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, oppure sia incorso in una delle condanne di cui all'art.28, prima parte, della legge 8 giugno 1874 n.1938, sull'esercizio della professione di avvocato, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

Come si vede, la legge professionale degli Ingegneri – per questa parte – rinvia alla legge professionale degli avvocati (v. l'art.42 del RDL 27/11/1933 n.1578, allegato, che ha preso il posto della abrogata legge 8 giugno 1874 n.1938).

Nel precedente parere CNI 18/11/2003 ("Quesiti su cancellazioni e sospensioni dall'albo"), allegato, il Consiglio Nazionale ha espresso il proprio avviso sui rapporti tra materia penale e procedimento disciplinare e – per quel che qui interessa – sulle condanne che costituiscono impedimento all'iscrizione.

Il Ministero Vigilante – in seguito –, in riferimento alla suddetta nota del Consiglio Nazionale, ha espressamente affermato che "le risposte fornite da codesto spett.le Consiglio Nazionale ai cinque quesiti posti …in tema di sospensione e cancellazione dall'albo professionale sono conformi alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme vigenti" (v. risposta del Ministero della Giustizia del 14/01/2004, allegata).

Confidando di aver fornito comunque utili informazioni in proposito, per quanto di competenza, e raccomandando di tenere presente la distinzione di ruoli in materia disciplinare, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI :

1)Parere CNI 10/12/2008 ;

2)Art.46 RD n.2537/1925 ;

3)Cassazione civile, Sezioni Unite, n.9596/1994 ;

4)Art.42 RDL 27/11/1933 n.1578 ;

5)Parere CNI 18/11/2003 ;

6)Nota Ministero Giustizia del 14/01/2004.